

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 11 agosto 2025, n. 210

Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica agro-energetico integrato fotovoltaico-olivicolo da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), di potenza pari a 41,0375 MWdc (potenza di picco), ovvero 39,195 MWac, denominato "Cerro", con sistema di accumulo di potenza nominale di 10 MWac ed opere accessorie ai fini della connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale.

Proponente: Renantis Italia S.r.l. (ex Falck Renewables Sviluppo S.r.l.) - C.Fisc. e P.Iva 10500140966, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 c/o Copernico Milano Martesana.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria dell' E.Q. "Supporto tecnico autorizzazione elettrodotti, cabine e coordinamenti interregionali energia".

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in Legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia,

il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”;

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art.12 del D. Lgs 387/2003 e s.m.i risulta applicabile al procedimento *de quo* in ragione di quanto disposto dall’art.15 del citato D. Lgs 190/2024, non avendo il proponente esercitato la facoltà di opzione contemplata dal comma 2 dell’art.15;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *“... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”*;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *“... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”*;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5

agosto 2022, n. 118”;

- con D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933 si è provveduto alla approvazione delle “Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile”.

RILEVATO CHE:

- la **Falck Renewables Sviluppo S.r.l.** (per brevità la Società o il Proponente), con comunicazione del 16/10/2016, acquisita al prot. n. 4283 del 18/10/2019, presentava istanza telematica per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, ai sensi del D. Lgs n. 387/2003, finalizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza pari a 39,19 MWp, con sistema di accumulo di potenza nominale di 10 MW – denominato “Cerro”, integrato con un impianto olivicolo, e relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate (FG); l’istanza veniva acquisita, nel portale telematico regionale, www.sistema.puglia.it, con il **Cod. Id. MBFAF96**;
- con nota prot. 973 dell’11/02/2020, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (oggi Sezione Transizione Energetica) della Regione Puglia, a valle della verifica formale eseguita sull’istanza di cui sopra, invitava la Società ad integrare la pratica, nel termine di 30 giorni, con la documentazione risultata mancante e, comunque, necessaria per la procedibilità dell’iter amministrativo. Con contestuale comunicazione dell’11/02/2020, prot. n. 974, l’Ufficio precedente, nell’evidenziare una discrasia tra il progetto e il preventivo di connessione, entrambi depositati in atti, invitava la Società ad integrare la documentazione relativa al sistema di accumulo elettrochimico avendo riguardo anche al suo corretto posizionamento rispetto alla futura SE di smistamento a 150 della RTN da inserire in entra-esce alla linea 150 “CP San Severo – CP Portacannone”;
- con pec del 10/03/2020, acquisita al prot. n. 1865 del 12/03/2020, la Società comunicava *di aver inoltrato, per il tramite dello sportello telematico della Provincia di Foggia, la documentazione utile per l’avvio del procedimento PAUR, ai sensi dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione ed esercizio dell’impianto in oggetto, istanza acquisita con il prot. provinciale n. 2020/0000010981*;
- con nota prot. n. 2020/0000011325 dell’11/03/2020, acquisita con il prot. regionale n. 1839 del 12/03/2020, la Provincia di Foggia, comunicava l’avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla realizzazione del progetto di cui trattasi;
- con pec dell’11/03/2020, acquisita al prot. regionale n. 1874 del 12/03/2020, la Società trasmetteva la documentazione integrativa richiesta dall’Ufficio regionale con la nota prot. n. 973 e n. 974. Al fine di completare l’integrazione documentale e progettuale, la Società richiedeva una proroga di 30 giorni per adempiervi, esonerando, pertanto, l’Ente regionale da qualsivoglia responsabilità da ritardo amministrativo. Allegava, infine, la Determinazione Dirigenziale n. 2019/0001771 del 25/11/2019 con la quale la Provincia di Foggia assoggettava a V.I.A. il progetto per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico proposto da Falck Renewables Sviluppo S.r.l.;
- con pec del 18/03/2020, prot. n. 2032, Sezione regionale, nell’accogliere l’istanza di proroga avanzata dalla Proponente, concedeva il termine ultimo del 09/05/2020, per il completamento della documentazione utile alla procedibilità dell’iter istruttorio, ferma restando la sospensione dei termini prevista dall’art. 103 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020 e dall’art.37 del D.L. n.23 del 08/04/2020;
- con nota prot. n. 2052 del 19/03/2020, questa Sezione nel riscontrare la nota pervenuta dalla Provincia di Foggia, prot. n. 11325/2020, precisava che *“con l’introduzione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la VIA regionale non può essere in alcun modo resa al di fuori del PAUR e che lo stesso provvedimento di AU deve necessariamente confluire nel PAUR, soggiacendo anch’esso al rispetto dei termini perentori procedurali codificati dall’art. 27- bis del citato decreto”* e, trasmetteva, altresì, per sua conoscenza, la nota prot. n.973 del 11/02/2020 avente ad oggetto la *“Richiesta di integrazioni ai fini della procedibilità”*;
- con nota dell’01/04/2020, acquisita al prot. regionale n. 2665 del 02/04/2020, Terna S.p.A. comunicava

che, in riferimento al preventivo di connessione di cui al Codice Pratica n. 201900059, la Società, in data 21/02/2020, aveva provveduto ad accettare la STMG la quale prevedeva il collegamento dell'impianto in antenna a 150 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) RTN a 150 kV da collegare in entra –esce sulla linea RTN 150 kV “CP San Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE e la CP San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE RTN 150 kV e una futura SE RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV “Foggia – Larino”;

- con nota del 04/05/2020, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 3280, la Società comunicava di aver provveduto al deposito, per il tramite del portale telematico regionale, della documentazione integrativa richiesta per il prosieguo del procedimento autorizzativo;
- con nota del 04/05/2020, acquisita al prot. regionale n. 3297 del 05/05/2020, la Falck Renewables Sviluppo S.r.l., richiedeva specifiche indicazioni in merito all'iter procedurale che avrebbe applicato l'ufficio regionale in costanza di procedimento P.A.U.R. avviato presso la Provincia di Foggia;
- in riscontro alla richiesta chiarimenti di cui sopra, con nota prot. n. 3373 del 07/05/2020, la Sezione regionale ribadiva che la V.I.A. regionale non poteva essere resa al di fuori del P.A.U.R. e che all'interno del medesimo procedimento sarebbe confluito, finanche, il provvedimento di Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. n. 387/2003 soggiacendo anch'esso ai termini perentori procedurali codificati dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
- con nota del 29/05/2020, acquisita al prot. regionale n. 3882 dell'01/06/2020, la Società trasmetteva, a parziale rettifica di quanto caricato sul portale www.sistema.puglia.it, copia della scrittura privata relativa alla particella n.39 del foglio di mappa n. 9 del comune di San Paolo di Civitate (FG);
- con prot. n. 4035 del 09/06/2020, avente ad oggetto “*Esito documentazione integrata – Procedibilità dell'istanza*”, la Sezione regionale, a valle di disamina sulla documentazione pervenuta, comunicava alla Proponente, e alla Provincia di Foggia, che l'istanza risultava ancora carente della documentazione ivi rappresentata; con nota del 14/07/2020, acquisita al prot. n. 4992 del 15/07/2020, la Società ottemperava alle richieste formulate dall'Autorità regionale precedente;
- con nota prot. n. 11372/2020 del 16/06/2020, acquisita al prot. regionale n. 4426 del 22/06/2020, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale invitava la Società ad integrare con la documentazione ivi indicata al fine di poter esprimere il parere di propria competenza. Con riscontro del 17/07/2020, acquisita con il prot. regionale n. 5066, la Falck Renewables Sviluppo S.r.l ottemperava alle richieste pervenute dall'Ente;
- con prot. n. 5470 del 31/07/2020, l'Ufficio regionale, accertata la completezza della documentazione presentata a corredo dell'istanza, comunicava che “*l'istanza può considerarsi completa e, quindi, procedibile, fermo restando le valutazioni relative al procedimento di PAUR incardinato presso codesta Provincia*”;
- con nota del 06/11/2020, acquisita al prot. regionale n. 7983 del 10/11/2020, la Sud Energy S.r.l., già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 27/01/2020, alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico ricadente nel Comune di San Paolo di Civitate (FG), comunicava l'interferenza dell'autorizzando impianto della Falk Renewables Sviluppo S.r.l. con l'area destinata alla viabilità di servizio per l'accesso alla “SE Sud Energy” e con l'area destinata alle opere elettromeccaniche comuni, autorizzate in favore di Sud Energy, ed indispensabili per la connessione dell'Impianto Eolico allo stallo assegnato da Terna;
- con nota del 07/07/2021, la Società richiedeva alla Regione Puglia, in qualità di autorità sovraordinata, di attivare i poteri sostitutivi ad essa attribuiti dall'art. 29 della L.R. n. 11/2001 al fine di sopperire all'ingiustificata inerzia della Provincia di Foggia in ordine all'attivazione del procedimento di PAUR e di VIA relativo all'Impianto Cerro;
- con prot. n. 2021/0000037556 del 20/07/2021, acquisita al prot. regionale n. 7909 del 31/07/2020, la Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, comunicava, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'avvenuta pubblicazione dell'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo

- all'intervento in oggetto, acquisito al protocollo generale della Provincia con il n. 10981 del 10/03/2020;
- con nota del 03/02/2022, acquisita ai prot. regionali nn. 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1006, 1016, 1017 del 04/02/2022, la Proponente comunicava la volontà trasferire, in sede statale, la procedura di VIA mantenendo, tuttavia, attiva sia la procedura di A.U., già incardinata presso la Regione Puglia, sia la procedura di connessione e la relativa STMG ottenuta. A tal fine, avanzava una richiesta di sospensione del procedimento regionale in attesa del rilascio del titolo ambientale da parte del competente Ministero della Transizione Ecologica Nel contempo comunicava di aver inoltrato, alla Provincia di Foggia, con nota del 03/02/2022, istanza di archiviazione del procedimento P.A.U.R.;
 - con nota prot. n. 2022/0000006564 del 07/02/2022, acquisita al prot. regionale n. 1074 dell'08/02/2022, la Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, preso atto della rinuncia al procedimento V.I.A. – P.A.U.R., acquisita al prot. provinciale n. 6197 del 03/02/2022, avanzata dalla Falck Renewables Sviluppo S.r.l., comunicava la chiusura del procedimento con conseguente archiviazione dello stesso;
 - con nota prot. n. 1064 dell'08/02/2022, Sezione Transizione Energetica, preso atto del contenuto della nota di cui al prot. n. 999 del 03/02/2022, concedeva la sospensione di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione;
 - con nota del 07/07/2022, acquisita al prot. regionale n. 6328 dell'08/07/2022, la Società avanzava istanza di proroga dei termini di sospensione del procedimento di A.U. nella considerazione che il MiTE, pur avendo comunicato la procedibilità dell'istanza di V.I.A. in data 30/06/2022, con nota prot. 0081645, aveva provveduto a rettificare il link dal quale consultare la documentazione afferente all'istanza determinando, così, uno slittamento dei termini di conclusione del procedimento ambientale;
 - con nota prot. n. 7366 del 29/07/2022, l'Ufficio regionale, preso atto del contenuto dell'istanza di proroga e delle motivazioni, in essa, sottese, informava che *"la data di convocazione della seduta di Conferenza di Servizi sarà comunicata con separata nota ed a valle dell'acquisizione del provvedimento espresso di Valutazione di Impatto Ambientale"* e che *"i lavori della Conferenza di Servizi e conseguentemente i termini del procedimento unico ex articolo 12 comma 4 del decreto legislativo 387/2003 e s.m.i, sono sospesi sino all'acquisizione del provvedimento espresso di Valutazione di Impatto Ambientale"*;
 - con nota del 09/03/2023, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 4301, la Renantis Italia S.r.l. comunicava che *"il progetto presentato dalla Società Parco Eolico Lesina s.r.l., progetto per il quale è stata rilasciata dalla Provincia di Foggia Determina di VIA 2014/0000641 del 10 marzo 2014, successivamente prorogata con Determina 2021/0001416 del 13/10/2021 - interfiisce con il Progetto in oggetto in quanto l'aerogeneratore del Parco Eolico Lesina identificato con SP6 stato posizionato all'interno della particella n. 75 del foglio di mappa catastale n. 5 del comune di San Paolo di Civitate (FG), su cui insiste parte del Progetto in oggetto"*. Alla luce di quanto premesso chiedeva che l'aerogeneratore del progetto della Parco Eolico Lesina, identificato con ID SP6, venisse stralciato dalla Determina di VIA 2014/0000641 del 10/03/2014 della Provincia di Foggia e, nel caso risultasse pendente il procedimento di Autorizzazione Unica, presso la Regione Puglia, chiedeva il suo coinvolgimento in qualità di portatore di interesse;
 - con nota prot. n. 5519 del 28/03/2023, l'Ufficio regionale riscontrava la nota prot.n. 4301 del 09/03/23, precisando che *"i lavori della conferenza di servizi ex D. Lgs. 387/2003 e smi per la pratica codice MBFAF96, non essendo stato rilasciato il provvedimento in materia ambientale, rimangono sospesi sino alla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale trasferita nelle competenze del MASE. [...] Questo Servizio regionale è tenuto ex lege a procedere con lo svolgimento del procedimento relativo alla pratica WBWEJ4 nei termini di cui ai documenti in atti, rimandando all'autorità competente ambientale ogni valutazione in ordine a possibili interferenze o impatti cumulativi, nei termini riferiti dalla delibera di giunta regionale 23-10-2012, n. 2122"*;
 - con pec del 07/03/24, acquisita, in pari data, con il prot. n. 121320/2024, la Società trasmetteva formale istanza di riavvio del procedimento di Autorizzazione Unica avendo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 21/02/2024, espresso *"giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato Cerro"*, della potenza complessiva di 46,0782

MW, comprensivo di sistema di accumulo e di impianto olivicolo, con relative opere di connessione, localizzato nel comune di San Paolo di Civitate FG, dell'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri n. 102 del 7 dicembre 2022 e n. 229 del 16 novembre 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC"; la Società, rendeva, altresì, noto che, in data 01/03/2024, il Provvedimento di Compatibilità Ambientale era stato caricato sul portale istituzionale del MASE;

- questa Sezione regionale, preso atto del cambio di denominazione societaria della Falck Renewables Sviluppo S.r.l in Renantis Italia S.r.l, avvenuta nelle more della conclusione della procedura ambientale, effettuava le opportune verifiche tramite le visure camerale estratte dal Registro Imprese;
- considerati i contenuti della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21/02/2024 e le prescrizioni impartite nei pareri 102 del 7 dicembre 2022 e n. 229 del 16 novembre 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, verificati i requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza di A.U., la Sezione Transizione Energetica, con nota prot. n. 221092/2024 del 09/05/2024, comunicava l'avvio del procedimento e convocava la Conferenza di Servizi sincrona, da tenersi in videoconferenza, per il giorno 03/06/2024, per l'esame del progetto di cui trattasi; la Società veniva, pertanto, invitata, entro il termine di 15 giorni dalla data fissata per la seduta conferenziale, ad allineare la documentazione progettuale in atti con quella prodotta in fase di procedura ambientale e, a formalizzare l'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
- con nota del 17/05/2024, acquisita, in pari data, con il prot. n. 236742/2024, la Società comunicava di aver provveduto a formalizzare l'istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica presso la Provincia di Foggia e di aver provveduto, come richiesto, ad allineare la documentazione progettuale sul portale telematico regionale;
- con nota prot. n. 30243 del 05/06/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 269486/2024, la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, preso atto della valutazione di compatibilità paesaggistica, non favorevole, espressa dalla Commissione Paesaggistica provinciale nella seduta del 31/05/2024 trasmetteva il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della L. n. 241/1990, al rilascio dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica avanzata dalla Renantis Italia S.r.l.;
- in riscontro al suddetto preavviso di diniego, la Società, con nota del 13/06/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 292700/2024, trasmetteva all'Ente provinciale le proprie controdeduzioni;
- nel corso della seduta di **Conferenza dei Servizi del 03/06/2024**, il funzionario regionale dava lettura dei pareri intervenuti nel procedimento di cui trattasi. Per il Comune di San Paolo di Civitate, interveniva il Sindaco, dott. Rubino Costantino, il quale, nel richiamare la propria nota del 03/06/2024, prot. n. 5012, esprimeva parere negativo in ordine al progetto esaminato. Relativamente alla documentazione progettuale delle opere di connessione alla RTN, il funzionario regionale, chiedeva, alla Società, di aggiornare, sul portale telematico regionale, la documentazione afferente la connessione elettrica, ed in particolare gli elaborati relativi al *"ripotenziamento della linea a 150 kV "CP S. Severo – CP Portocannone" nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia – Larino" cui l'impianto verrà collegato"*, evidenziando, altresì, la necessità di acquisire il Benestare del Gestore di Rete. In merito alle interferenze indicate nei Pareri PNRR – PNIEC n 102 del 07/12/22 e n. 229 del 16/11/2023 e alle condizioni ivi riportate – *"Il proponente dovrà inoltre adeguare il proprio progetto in relazione a conflitti o sovrapposizioni, al momento non conosciuti, con ulteriori progetti che risultassero già autorizzati al momento del rilascio dell'Autorizzazione unica"*, intervenivano, alla seduta conferenziale, i rappresentanti delle Società interferite. La Renvico Italy S.r.l. dichiarava di aver intrapreso un dialogo con la con Renantis Italia S.r.l. al fine di risolvere, in via bonaria, l'interferenza emersa. In merito all'interferenza rilevata con l'impianto della Parco Eolico Lesina, emergeva la necessità di acquisire la documentazione relativa all'autorizzazione a valle della quale l'Ufficio regionale avrebbe potuto valutare le azioni da intraprendersi. La seduta veniva, pertanto, aggiornata ad altra data da comunicarsi nel prosieguo. Con nota prot. n. 343022/2024 dell'08/07/2024,

la Sezione regionale trasmetteva il verbale dell'anzidetta riunione;

- con nota del 19/07/2024, acquisita, in pari data con il prot. regionale n. 368540/2024, la Renantis Italia S.r.l. comunicava di aver provveduto a caricare, sul portale di "Sistema Puglia, il Benessere del Gestore di Rete, l'accordo di condivisione e la dichiarazione di corrispondenza. Inoltre la medesima rendeva noto di aver provveduto a riscontrare il parere negativo reso, in seno alla Conferenza di Servizi del 03/06/2024, dal Comune di San Paolo di Civitate, contro deducendo nel merito delle questioni ostante paventate dall'Ente Comunale;
- con nota del 26/07/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 382291/2024, la Proponente comunicava di aver provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico regionale, il Piano Particellare di Esproprio;
- con nota prot. 43332 del 26/08/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 416439/2024, la Provincia di Foggia trasmetteva la Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 1427 del 26/08/2024 con la quale veniva rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR, relativo all'intervento indicato in oggetto;
- con nota del 09/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 435513/2024, la Proponente trasmetteva l'istanza, inoltrata alla Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 26/08/2024. La Società affermava che *"La Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n° 1427 del 26/08/2024 risulta intrinsecamente contraddittoria, in quanto, pur rilasciando l'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 del PPTR, "in quanto l'intervento, così come proposto, non comporta pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrasta con le norme di tutela dell'approvato PPTR", lo subordina a condizioni che – di fatto – costituiscono delle vere e proprie varianti progettuali, idonee a modificare il progetto in modo sostanziale."*
- con nota dell'11/10/2024, acquisita al prot. regionale n. 498081/2024 del 12/10/2024, la Proponente comunicava la propria disponibilità a concordare, con il Comune di San Paolo di Civitate, le misure di compensazione ambientale secondo i valori economici ivi riportati condizionando l'efficacia di tale proposta all'ottenimento del titolo autorizzativo entro il termine del 31/12/2024;
- con nota prot. n. 53718/2024 del 17/10/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 509254/2024, la Provincia di Foggia – Servizio Tutela del Territorio, in accoglimento, parziale, dell'istanza di riesame della Determina Dirigenziale n. 1427 del 26/08/2024 formulata dalla Renantis Italia S.r.l. in data 09/09/2024, rettificava il provvedimento in questione eliminando alcune prescrizioni, oggetto di contestazione;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 511549/2024 del 18/10/2024, la Parco Eolico Lesina S.r.l., trasmetteva formale comunicazione di stralcio dell'aerogeneratore denominato WTG06;
- con nota del 02/12/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 596129/2024, la Proponente chiedeva all'Ufficio regionale di prendere atto della compatibilità paesaggistica conseguita e di provvedere, ricorrendone i presupposti, alla chiusura del procedimento dell'Autorizzazione Unica;
- con nota prot. n. 628806/2024 del 18/12/2024, la Sezione Transizione Energetica convocava, per il giorno 24/01/2025, la riunione di Conferenza di Servizi, in modalità sincrona e da remoto, per il prosieguo dell'iter procedimentale;
- con nota del 09/01/2025, acquisita con il prot. regionale n. 15986/2025 del 13/01/2025, la Società comunicava di aver provveduto a depositare, sul portale telematico regionale, la documentazione afferente alla procedura ambientale. Inoltre rendeva noto che, in merito all'interferenza rilevata con l'impianto della Renvico S.r.l., era in corso, con quest'ultima, la formalizzazione di un accordo;
- con nota del 21/01/2025, acquisita con il prot. regionale n. 33393/2025 del 22/01/2025, la Proponente trasmetteva l'intervenuto accordo con la Renvico S.r.l. in virtù del quale, al fine di superare l'interferenza conlamarata, la medesima si impegnava alla rimodulazione progettuale consistente nell'eliminazione di una porzione di impianto interferente, chiedendo, dunque, lo stralcio di tali pannelli dalla sua procedura autorizzativa in corso;
- nel corso della seduta di **Conferenza dei Servizi decisoria del 24/01/2025**, il Funzionario regionale,

data lettura dei contributi resi in seno al procedimento, invitava la Società a rappresentare lo stato dell'arte relativo agli adempimenti prescritti dagli Enti coinvolti attenzionando le questioni ancora pendenti come le misure di compensazione ambientale da finalizzare, la necessità di conseguire il contributo del Consorzio di Bonifica della Capitanata nonché la possibile assoggettabilità del progetto alle misure dettate dal D.P.R. n. 151/2011. La Società riferiva di aver provveduto sugli aspetti testé rilevati. In merito alle misure di compensazione ex D.M. 10/09/2010, interveniva il Comune di San Paolo di Civitate (FG) il quale, pur preannunciando il suo parere non favorevole all'intervento, si rendeva disponibile al raggiungimento di precisi accordi, manifestando la volontà di integrare al novero delle misure di compensazione già delineate, anche ulteriori attività volte al rifacimento del manto stradale della viabilità interessata dall'intervento, nonché alcuni elementi da definire nella bozza di accordo. La Società confermava la propria disponibilità nei termini prospettati dall'Ente Comunale. Preso atto di quanto sopra, il funzionario regionale invitava la Proponente a darvi seguito, provvedendo entro il termine di conclusione del procedimento. Sul parere intervenuto dalla SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (prot. n. 907 del 24/01/2025) evidenziava la realizzabilità dell'intervento seppur condizionato al rispetto delle prescrizioni imposte. Sotto l'aspetto paesaggistico, la medesima rilevava inoltre che il progetto era stato valutato favorevolmente, nel procedimento per il rilascio dell'Accertamento di compatibilità paesaggistica, dalla Provincia di Foggia. Al riguardo, l'Ufficio regionale rilevava che, *"sulla scorta dell'art.12 comma 3 bis, applicabile ratione temporis, il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili qualora interferiscano con ambiti tutelati anche in itinere e non siano sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale. Essendo la sottoposizione a VIA nel caso in esame già avvenuta a definizione, ai fini del procedimento in esame, il dato emergente rispetto alle emergenze qui segnalate, va preso in considerazione ma in chiave cautelativa e prescrittiva"*. Sulla base delle risultanze dei pareri resi noti, tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, ivi inclusa l'attuazione delle misure di compensazione per come riferite e riportate in atti del procedimento, l'Ufficio regionale riteneva conclusi i lavori. Il verbale dell'anzidetta seduta veniva trasmesso con nota prot. n. 669922/2025 del 07/02/2025;

- con nota del 05/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 63832/2025, la Società comunicava l'avvenuto aggiornamento ed integrazione della documentazione progettuale sul portale telematico regionale;
- con nota del 07/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 69029/2025, la Proponente comunicava la propria disponibilità a concordare, con il Comune di San Paolo di Civitate, le misure di compensazione ambientale secondo i valori economici ivi riportati condizionando l'efficacia di tale proposta all'ottenimento del titolo autorizzativo entro il termine del 30/06/2025;
- con nota prot. n. 104795/2025 del 27/02/2025, la Sezione Transizione Energetica, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 24/01/2025, invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia a voler fornire il proprio contributo istruttorio onde consentire, alla scrivente Sezione, di poter provvedere alle incombenze inerenti la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati;
- con nota del 14/03/2025, acquisita in pari data, con il prot. regionale n. 136665/2025, la Renantis Italia S.r.l. trasmetteva il parere favorevole espresso, sul procedimento de quo, dalla Provincia di Foggia - Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico;
- con nota del 18/04/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 208579/2025, la Proponente rendeva edotta l'Amministrazione regionale procedente circa la risoluzione delle interferenze emerse con il progetto della Sud Energy S.r.l. (rif. prot. regionale n. 7983 del 10/11/2020); allegava, all'uopo, copia del verbale della riunione, tenutasi il 26/11/2021, fra gli operatori interessati alle opere di Connessione alla Rete ricadenti in San Paolo di Civitate e Torremaggiore (Renantis Italia S.r.l., Sud Energy, IVPC, Limes 25, Engie Italy -progetto Renvico, Whysol, Lucky Wind) a valle della quale la Renantis, aveva provveduto

a spostare la posizione originaria della Sottostazione Renantis così da superare le interferenze fra tutti gli operatori, inclusa Sud Energy S.r.l.;

- a valle della chiusura dei lavori conferenziali, definiti con Conferenza di Servizi decisoria del 24/01/2025, perveniva, con nota prot. 215319/2025 del 24/04/2025, il contributo reso dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia;
- con nota prot. n. 249193 del 12/05/2025 la Società riscontrava le predette osservazioni formulate dalla Sezione Risorse Idriche con nota prot. 215319/2025;
- con nota n. 269689/2025 del 21/05/2025, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, per l'impianto in oggetto;
- con la stessa nota prot. 269689/2025 la scrivente Sezione invitava la Sezione Risorse Idriche alla trasmissione di proprie determinazioni in merito al riscontro formulato dalla Società prot. n. 249193/2025 e richiedeva alla Società il deposito della documentazione prodromica all'adozione del provvedimento finale;
- successivamente alla trasmissione della nota di conclusione, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, trasmetteva propria determinazione con nota prot. n. 318189 del 13/06/2025;
- con note prot. nn. 305272/2025 del 06/06/2025 e 329465 del 18/06/2025 la Società formulava, rispettiva al Consorzio per la Bonifica della Capitanata ed alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglie, distinte istanze di concessioni demaniali per le particelle nelle titolarità dei rispettivi Enti;
- con nota prot. n. 337095/2025 del 20/06/2025 la Società ha comunicato il deposito sul Portale Sistema Puglia della documentazione richiesta con nota di conclusione prot. 269689/2025.

PRESO ATTO delle note e dei pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 41372 del 04/03/2024, ha comunicato che, in data 21/02/2024, è stata emanata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito al procedimento in oggetto.

"[...] DELIBERA fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Cerro", della potenza complessiva pari a 46,0782 MW, comprensivo di sistema di accumulo e impianto olivicolo, con relative opere di connessione, localizzato nel comune di San Paolo di Civitate (FG), dell'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri n. 102 del 7 dicembre 2022 e n. 229 del 16 novembre 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."

Il testo integrale del provvedimento, corredata dal parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 102 del 7 dicembre 2022, integrato con parere n. 229 del 16 novembre 2023, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8432/12444>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/985503>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/985505>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/985536>

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 907 del 24/01/2025** (acquisita con il prot. regionale n. 38598/2025 del 24/01/2025).

“[...] questa Soprintendenza ABAP BAT-FG esprime il seguente parere

Si comunica che le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Fa eccezione l’area della sottostazione in loc. Marana della Difensola che, a seguito di approfondimenti archeologici stratigrafici per la realizzazione della Stazione Terna e di altre sottostazioni, è stata inserita all’interno di una perimetrazione, decretata con DCPC n. 236 del 10-10-2024, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che si va ad aggiungere alle altre aree dell’insediamento pluristratificato di Tiati-Teanum Apulum già sottoposte a interventi di tutela con DM del 23/02/1990, 18/06/1991, 27/06/1992, 24/04/1996 e 31/05/1997 ai sensi dell’art. 3 della cessata L. 1089/1939.

Si rileva dunque che l’impianto di energia fotovoltaica, integrato con un impianto olivicolo, si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l’età romana.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 692 del 20/01/2023, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull’archeologia preventiva che:

1. Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in situ. I saggi di scavo dovranno essere condotti nelle seguenti aree di interruzione diretta:

- *lungo il cavidotto esterno, in loc. Marana della Difensola, la cognizione di superficie ha restituito frammenti di laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma e un peso da telaio;*
- *una vasta area di dispersione di materiale archeologico in superficie in località Marana della Difensola, tra cui laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio e ceramica a vernice nera, databile in epoca preromana e romana e non oltre il II secolo a.C., nota da archivio di questa Soprintendenza;*
- *lungo la parte terminale del cavidotto esterno e nell’area di progetto della stazione, in loc. Marana della Difensola, la cognizione di superficie ha restituito materiali archeologici appartenenti a diverse classi: laterizi, grandi contenitori, ceramica acroma, da fuoco, pesi da telaio;*
- *l’area della stazione di trasformazione utente in progetto, in località Marana della Difensola, e il relativo cavidotto di connessione, ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico interferente con una vasta area di dispersione di materiali archeologici pertinente a un insediamento di epoca romana, databile a partire dal I secolo a.C., frequentata anche nel periodo neolitico, nota da bibliografia e riscontrata sul campo durante le attività di cognizione territoriale. L’area è conosciuta e oggetto di cognizioni a partire dagli anni ’70. Tutta l’area compresa tra il tratturo e il fosso della Marana della Difensola è occupata da vari areali di distribuzione di frammenti fitilli, interpretati in un contesto rurale extraurbano. L’area della stazione di trasformazione utente è inoltre prossima, verso ovest, a vasti nuclei insediativi di epoca daunia databili dalla fine dell’VIII al IV secolo a.C.*

2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco agro-fotovoltaico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di*

trasmissione nazionale.

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione Generale per i Servizi Territoriali Div. XII – Ispettorato Territoriale (Case del Made in Italy) – Puglia e Basilicata, nota prot. n. 0026091 del 30/05/2024** (acquisita con il prot. regionale n. 257268/2024 del 30/05/2024).

“[...] si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.

Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risult la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:

- *una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;*
- *copia dell'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica)*

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti.

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato.”

In riscontro alla comunicazione di cui sopra, la Società, in data 25/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 99874/2025, ha trasmesso, la dichiarazione di impegno *“a trasmettere la Dichiarazione Asseverata, debitamente compilata e completa di tutti gli allegati necessari prima dell'inizio dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali”*, pertanto lo scrivente Ufficio prescrive la trasmissione della predetta documentazione prima dell'avvio dei lavori.

- **Ministero della Difesa - Marina Militare, Comando Interregionale Marittimo Sud, nota prot. n. 0017392 del 14/05/2024** (acquisita al prot. regionale n. 230093/2024 del 14/05/2024)
“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento [...].”

- **Ministero della Difesa – Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. M_D AC9641C REG2024 00020686 del 06/09/2024** (acquisita con il prot. regionale n. 433011/2024 del 06/09/2024)
“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Divisione VIII - Sezione U.N.M.I.G. dell'Italia Meridionale**, con nota prot. n. 149242 del 09/08/2024 e nota prot. n. 404 del 03/01/2025 (acquisite con il prot. regionale n. 406247/2024 del 09/08/2024 e prot. n. 2312/2025 del 03/01/2025), richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il

rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, questo Ufficio regionale, ritiene assolto, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica considerato che:

la Società ha depositato, sul portale telematico regionale, in data 14/05/2024, la "Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie" con la quale, i progettisti dell'impianto in oggetto, ing. Giovanni Guzzo Foliaro, ing. Amedeo Costabile e ing. Francesco Meringolo, a firma congiunta, hanno *"dichiarato di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del [data della verifica] e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti."*

- **Ministero dell'Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia, nota prot. n. 395 del 13/01/2025** (acquisita al prot. regionale n. 16144/2025 del 13/01/2025)

"[...] Al riguardo si rappresenta che per tale tipologia di procedimento rileva l'istruttoria, ex art. 3 DPR 151/2011, laddove i progetti di che trattasi ricoprendano attività individuate nell'elenco allegato al citato disposto legislativo.

Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categ. "B" e "C" mentre per le restanti, acquisizione del parere di conformità sul progetto, da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi [...]" In riscontro alla sopra richiamata comunicazione, la Società, con nota del 25/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 99874/2025, ha trasmesso la dichiarazione resa dai progettisti con la quale hanno attestato *"che i trasformatori previsti nel Progetto potrebbero ricadere nell'elenco delle attività di cui all'Allegato I al DPR n. 151/2011 (configurandosi potenzialmente come "macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3" di cui punto 48.1.b dell'Allegato I), e sarebbero pertanto soggetti alla valutazione del progetto di cui all'art 3 del suddetto Decreto, si porta alla Vostra attenzione che, ai fini della verifica di quanto sopra, è necessario un livello di dettaglio di progettazione esecutiva, nell'ambito della quale è possibile definire/scegliere la macchina elettrica (i.e. trasformatore) in termini di potenza e il contenuto/tipologia di olio (i.e. liquido isolante combustibile) - progettazione che sarà effettuata a seguito dell'ottenimento del titolo autorizzativo alla costruzione delle opere e prima dell'avvio della stessa. Tali verifiche saranno, quindi, espletate prima dell'inizio dei lavori"*

Pertanto, lo scrivente Ufficio prescrive la finalizzazione delle verifiche antincendio prima dell'avvio dei lavori.

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici, nota prot. n. 592591/2024 del 29/11/2024**, acquisita al prot. regionale n. 607211/2024 del 06/12/2024.

"[...] A seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale del Comune San Paolo Civitate (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni sopra riportati in elenco."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche, nota prot. n. 215032/2025 del 24/04/2025**, acquisita al prot. regionale n. 215319/2025 del 24/04/2025.

"[...] Il sito di intervento non è sottoposto a vincoli dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009, il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023.

Pertanto, vista la tipologia di opere previste in progetto, verificata la compatibilità del progetto in oggetto

con il **Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023** questa Sezione, per quanto di sua competenza, suggerisce all'Autorità procedente la verifica circa la sostenibilità idrica riferita alle specie agricole da impiantare che risulta subordinata all'allacciamento al Consorzio per la Bonifica di Capitanata.

Inoltre, alla luce delle indicazioni di cui alla **DGR n. 257 del 10.03.2025**, con cui la Regione Puglia ha adottato il **Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025 Fase 2**, si prescrive che l'approvvigionamento idrico per il sostentamento delle specie vegetali da impiantare sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica, evitando la creazione di nuovi punti di prelievo di acque dolci di falda, rilevando che risulta premiale l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura.

Infine si impongono, durante l'esecuzione dei lavori, a garanzia della protezione della falda acquifera, il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;
- sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);
- la permeabilità del terreno post intervento risulti invariata rispetto al valore pre intervento;
- non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco;
- i volumi tecnici di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;
- le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili;
- l'eventuale viabilità, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;
- in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;
- si assicuri, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi, sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento.
- le aree destinate alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente fuoriuscita, per le quali dovrà essere previsto il recupero, lo stoccaggio e il trattamento in centro specializzato;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di progetto il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”

Con successiva nota, registrata al prot. n. 249193 del 12/05/2025, la Società riscontrava le predette osservazioni formulate dalla Sezione Risorse Idriche con nota prot. 215319/2025.

Lo scrivente ufficio, con nota di conclusione del procedimento prot. 269689/2025, invitava la Sezione Risorse Idriche alla trasmissione di proprie determinazioni in merito al riscontro formulato dalla Società prot. n. 249193/2025.

Successivamente, il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, trasmetteva proprie determinazioni con nota prot. n. 318189 del 13/06/2025 (riportato in seguito), prescrivendo azioni risolutive volte al superamento delle criticità già evidenziate dalla Sezione Risorse Idriche.

- **Regione Puglia - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche**, nota acquisita al prot. regionale n. 238382/2024 del 20/05/2024, n. 630710/2024 e n. 630712/2024 del 18/12/2024 con la quale richiama la circolare prot. AOO_064-20742 del 16/11/2023, in merito agli "Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale".

In riscontro alla comunicazione di cui sopra, la Società, in data 25/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 99874/2025, ha trasmesso la documentazione espropriativa prescritta dalla competenza Sezione Regionale.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, nota prot. n. 38542/2025 del 24/01/2025 (acquisita con il prot. regionale n. 38861/2025 del 24/01/2025).

"[...] questo Servizio, per quanto di propria competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione dell'impianto di produzione in oggetto, con la condizione che siano previste schermature verdi lungo il fronte del Regio Tratturo "Aquila-Foggia" n.1 interferito dalla stazione elettrica di trasformazione con sistema di accumulo, da concordare con il Servizio scrivente prima dell'inizio dei lavori, secondo le Linee Guida del predetto Documento regionale di valorizzazione, con specifico riferimento a quanto riportato alla sezione 3.4.2."

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica**, nota prot. n. 472687/2024 del 30/09/2024 (acquisita con il prot. regionale n. 478610/2024 del 02/10/2024).

"[...] Dall'analisi documentale, ed in particolare dalla Relazione idrologica e idraulica (Relazione_Idrologica_e_Idraulica_C.pdf-rev. 00 del 15-07-2019) e dagli elaborati grafici connessi, si riscontra che il cavidotto MT interrato nella sua percorrenza interseca il "Torrente Candelaro" (cod. id. FG 0047 del R.D. n. 6441/1941 - rif. PPTR) a cavallo del foglio n. 9 e 10 del comune di San Paolo Civitate (FG) - appartenente alla partita speciale "acque esenti da estimo" del catasto terreni - oltre ad una serie di impluvi appartenenti al reticolo idrografico minore e opere appartenenti al Demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica (Canale Fosso Tre Cani O Marana Difensola).

Per l'intersezione con il Torrente Candelaro e per le interferenze derivanti dal reticolo idrografico minore occorre specificare che, per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le "funzioni e compiti" attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett.e), co. 1 della L.R. n. 17/2000", concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.".

Si sottolinea, dunque, la necessità di un coinvolgimento nel procedimento in parola del competente Ufficio della Provincia di Foggia - Servizio edilizia sismica e approvvigionamento idrico, quale Ente preposto alle attività di polizia idraulica, nonché al rilascio del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) per i corsi d'acqua, interessati dalle iniziative edilizie e/o infrastrutturali o, comunque, dalle modificazioni e/o trasformazioni del territorio valutabili secondo la disciplina del Capo VII del R.D. n. 523/1904 "Polizia delle acque pubbliche".

Atteso che l'intersezione sopra indicata ricade all'interno del comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, (rif. Piano Generale di Bonifica tutela e valorizzazione del territorio della Capitanata - DGR n. 736 del 23/05/2022 - <https://www.regione.puglia.it/web/agricoltura/irrigazione-ebonifica>), la società proponente dovrà produrre allo stesso Consorzio apposita istanza per il rilascio della relativa concessione, previa acquisizione del parere favorevole/nulla osta (autorizzazione idraulica) innanzi specificato, considerate le eventuali modifiche dell'intervento valutate in sede di Conferenza di servizi. Si specifica infine che per le intersezioni con i canali di bonifica, trattandosi di beni demaniali dello Stato per le opere di bonifica, ai sensi della L.R. 4/2012 "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", nonché del R.R. 17/2013 "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", il Consorzio di Bonifica territorialmente competente è istituzionalmente preposto al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per l'utilizzo di tali beni (demaniali statali/regionali con ramo bonifica)."

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio**, nota acquisita al prot. regionale n. 2318/2025 del 03/01/2025, con la quale è stata trasmessa la comunicazione di cui al prot. AOO_108/PROT0003175 del 17/02/2021:

"Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale, si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale". Si comunica, dunque, di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto, in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere".

In riscontro al suddetto parere, la Società, in data 25/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 99874/2025, ha trasmesso la dichiarazione, resa dal rappresentante legale *pro-tempore* della Renantis Italia S.r.l., con la quale, avendo accertato "Che il progetto per la realizzazione e la costruzione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato con un impianto olivicolo nonché delle opere e infrastrutture connesse denominato "Cerro", sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), interferisce, limitatamente al cavidotto interrato, con beni demaniali" si impegna a presentare istanza di concessione demaniale, per le particelle espressamente indicate, presso gli enti competenti.

La Società formalizzava istanza di concessione demaniale con successiva nota prot. n. 329465/2025 del 18/06/2025.

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, nota prot. n. 16502/2024 del 27/05/2024** (acquisita al prot. regionale n. 249980/2024 del 27/05/2024)

"[...] si esprime un parere favorevole in ordine alla fattibilità del progetto.

Per quanto fin qui esposto e per quanto di propria competenza, questa Autorità di Bacino Distrettuale è dell'avviso che la progettazione proposta possa ritenersi coerente con le Pianificazioni di Distretto e di Bacino, a condizione che si pongano in essere tutte le misure e gli accorgimenti utili ad assicurare nel tempo l'incolumità delle persone e la sicurezza delle opere, evitando in particolare di modificare negativamente le condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica nell'area di intervento ed in quelle contermini; in quest'ottica, nella fase esecutiva si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- *in merito ai "fossi di scolo" (fosso A, fosso B, fosso C), si rispetti quanto riportato nella Relazione Idrologica ed Idraulica, ove si specifica che "In fase di progetto esecutivo dovrà comunque essere effettuata una verifica di maggior dettaglio, previo rilievo in campo con idonea strumentazione topografica.); le verifiche idrauliche da effettuarsi sulla base delle nuove conoscenze acquisite dovranno, evidentemente, confermare l'idoneità dei "fossi di scolo" a smaltire la portata con tempo di ritorno di 200 anni (tale approfondimento non dovrà essere trasmesso alla scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, in quanto adempimento di una prescrizione tesa a definire modalità esecutive dei lavori sito specifiche); inoltre, si dovrà rispettare un adeguato franco di*

sicurezza tra il perimetro bagnato dalla portata con tempo di ritorno di 200 anni ed il sedime delle nuove installazioni;

- *le eventuali interferenze tra la viabilità di progetto e l'idrografia superficiale siano risolte mediante opere di attraversamento idraulico dimensionate con tempo di ritorno di 200 anni;*
- *si evitino il peggioramento delle condizioni di funzionalità idraulica e/o la creazione di ostacoli al regolare deflusso delle acque;*
- *si eviti l'instaurarsi di eventuali fenomeni erosivi e/o allagamenti;*
- *si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo privilegiando l'impiego di tipologie costruttive e materiali in grado di controllare la ritenzione temporanea delle acque;*
- *sia garantito il drenaggio delle acque superficiali, anche mediante sistemi di raccolta opportunamente dimensionati, verificando preventivamente l'idoneità del recapito finale a recepire le portate aggiuntive e adottando ogni accorgimento in termini di protezione dalle azioni erosive; i suddetti sistemi di raccolta dovranno essere periodicamente sottoposti ad attività ispettive e/o manutentive, al fine di assicurarne l'ottimale funzionamento idraulico;*
- *relativamente all'impiego della tecnica TOC negli attraversamenti del reticolo idrografico, si assicuri che il cavidotto sia attestato ad una profondità che ne garantisca la protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo; resta inteso che non dovrà essere alterato in alcun modo il regime idraulico del corso d'acqua intercettato ovvero la funzionalità idraulica delle opere d'arte eventualmente presenti (per queste ultime dovranno essere preventivamente concordate, con gli Enti gestori e/o manutentori, le cautele e le precauzioni da adottarsi);*
- *la "posa dell'elettrodotto sulla sponda del ponte in idonea canalina metallica" sia eseguita, preferibilmente, sul lato idraulicamente a valle del manufatto e previo consenso dell'Ente gestore e/o manutentore dello stesso;*
- *il materiale di risulta, qualora non riutilizzato, sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
- *sia acquisito, ove previsto, il parere dell'Autorità Idraulica competente."*

• **Consorzio per la Bonifica della Capitanata, nota prot. n. 318189 del 13/06/2025**

"Dall'esame della documentazione tecnica depositata sul portale sono emerse interferenze tra le opere in progetto sia con la rete idrografica regionale e sia con la rete idraulica del Comprensorio Irriguo del Nord Fortore.

a) Rete Idrografica

L'elettrodotto di connessione dell'impianto agro voltaico intercetta l'alveo del Canale Chiagnemamma e del Fosso Tre Cani.

L'attraversamento degli alvei dei canali innanzi richiamati è consentito unicamente con la t.o.c. (trivellazione orizzontale controllata) sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- *il franco netto rispetto al fondo ed al profilo degli alvei deve essere non inferiore a mt. 3,00;*
- *La distanza di inizio e termine della t.o.c. rispetto ai cigli attuali degli alvei deve essere non inferiore a mt. 25,00; la stessa distanza deve risultare rispettata contemporaneamente rispetto alla proprietà demaniale;*
- *Nei punti di inizio e termine della t.o.c. devono essere installate due paline segnalatrici della presenza dell'elettrodotto nella subalvea, adeguatamente ancorate al suolo, aventi altezza fuori terra pari a mt. 2,00;*
- *Deve essere conseguita l'autorizzazione idraulica e osservate le prescrizioni in essa eventualmente contenute;*
- *Deve essere conseguito il parere di compatibilità al Pai e osservate le prescrizioni in esso eventualmente contenute;*
- *Deve essere conseguita, prima dell'inizio dei lavori, l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del R.R. n°17/2013.*

b) Rete irrigua

L'impianto agro voltaico interferisce sia con gli adduttori e sia con la rete di distribuzione del Distretto 10 del Comprensorio Irriguo del Nord Fortore.

b1) Adduttori

Interferenza 1

Agro di San Paolo di Civitate, Foglio 12, Particelle 159-161-163: interferenza per parallelismo ed intersezione con l'adduttore B dn 600 e la Condotta Utenti di monte dn 500 in c.a.;

Interferenza 2

Agro di San Paolo di Civitate, Foglio 5, Particelle 104-102-98-100-138-137-136: interferenza per parallelismo ed intersezione (elettrodotto e recinzione impianto) con Sifone di Apricena dn 2100 in c.a.p.;

Interferenza 3

Agro di San Paolo di Civitate, Foglio 9, Particelle 60-202-19-55-429-370: interferenza per parallelismo con Adduttore B3 dn 450 in cemento amianto;

Interferenza 4

Agro di San Paolo di Civitate, Foglio 10, Particelle 361-360-187-186-185-45-44-43-42-24-349-346-340-235-239-240-36-448-9-219-220-381: interferenza per parallelismo con Sifone di Apricena (dn 2100 in c.a.p.), Adduttore B3 (dn 450 in cemento amianto), Ripartitori B1 e B2 (dn 500 in cemento amianto).

b1) Rete di distribuzione

Sono state rilevate numerose interferenze tra le opere in progetto (area parco agro voltaico e elettrodotto di connessione) con la rete di distribuzione del Distretto 10 del Comprensorio Irriguo del Nord Fortore, come si evidenzia nei 14 stralci planimetrici catastali allegati.

A riguardo si evidenzia che le aree interessate dalle condotte sono espropriate e/o asservite a favore del Demanio Pubblico dello Stato Ramo Bonifiche; esse non possono essere oggetto di interventi quali scavi, movimenti di terra, apertura di fossi, costruzioni, piantagioni, impianti, ingombri, depositi di terra e altre materie, né possono essere delimitate da recinzioni che impediscono il libero accesso al personale consortile; non possono essere destinate, infine, a sede di viabilità permanente. Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle suddette condotte (mt. 1.50 per condotte fino a Φ 275 mm., mt. 2.50 per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. 4.50 per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm.) e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse (mt. 3.00), occorre che tra le condotte ed i manufatti dell'impianto di progetto (compreso viabilità e recinzioni) sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Φ 275 mm., a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale. Pertanto per il superamento delle interferenze rilevate con le condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Parallelismi

Tenuto conto della fascia di asservimento in asse alle condotte e di quella di rispetto su ambo i lati delle stesse, occorre che tra le condotte ed il cavidotto elettrico, e qualsiasi altro manufatto, sussista una distanza non inferiore a mt. 3.75 (1.50/2 + 3.00) per condotte fino a Φ 275 mm, a mt. 4.25 (2.50/2 + 3.00) per condotte da Φ 300 a Φ 500 mm. e mt. 5.25 (4.50/2 + 3.00) per condotte da Φ 600 a Φ 1200 mm. Per condotte posate in fascia espropriata tutti i manufatti, compreso recinzioni e viabilità, devono rispettare la distanza di mt. 3.00 dal limite dell'area demaniale.

Intersezioni (elettrodotto interrato)

1. *Il cavidotto deve essere posato al di sotto delle condotte irrigue e deve essere protetto meccanicamente per mezzo di una tubazione in acciaio (pead per posa in opera con sonda teleguidata) della lunghezza non inferiore a mt. 10.50 (in asse alla condotta) per diametri sino a Φ 275 mm., non inferiore a mt. 11.50 per diametri da Φ 300 a Φ 500 mm., non inferiore a mt. 13.50 per diametri da Φ 600 a Φ 1200 mm.; per condotte di diametro superiore a Φ 1200 mm. La lunghezza della tubazione di protezione deve essere pari alla larghezza della fascia di esproprio maggiorata di mt. 6.00, sempre in asse alla condotta, con un minimo di mt. 30.00;*
2. *La profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di condotta*

- Irrigua e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 (cm. 150 per posa con sonda teleguidata);*
3. *La profondità e la posizione effettiva delle condotte deve essere determinata, ove necessario, mediante saggi in sítō da effettuarsi, a cura e spese di codesta Spett.le Società, in presenza di tecnici consortili;*
 4. *Il conduttore elettrico da posare deve essere adatto ad ambienti umidi e bagnati, anche se immerso in acqua, senza giunzioni o derivazioni con altre linee nel tratto interessato;*
 5. *La presenza del cavidotto deve essere adeguatamente segnalata su ambo i lati della condotta irrigua con cartelli indicatori posizionati su palo metallico ancorato al contro tubo ed aventure un'altezza dal piano campagna non inferiore a mt. 2.00;*
 6. *Al di sopra del contro tubo deve essere posato un nastro di segnalazione per tutta la sua lunghezza;*
 7. *L'attraversamento di condotte in cemento amianto e/o di diametro superiore a 500 mm è consentito solo con tecnica spingi tubo o sonda teleguidata; in tal caso la profondità di posa deve essere tale da garantire un franco netto tra le generatrici di adduttore irriguo e tubo di protezione del cavidotto non inferiore a cm. 100 per spingi tubo e cm. 150 per sonda teleguidata; la distanza di inizio e fine trivellazione dall'asse della condotta deve essere non inferiore alla metà della lunghezza del tubo di protezione descritto al punto 1);*
 8. *La tecnica dello spingi tubo o della sonda teleguidata può essere adottata anche per l'attraversamento di condotte in materiali diversi dal cemento amianto o per diametri inferiori a 500 mm (auspicabile).*

Intersezioni strade di servizio

Per il superamento delle interferenze tra strade di servizio e condotte irrigue occorre che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. *Le condotte irrigue devono essere protette meccanicamente per mezzo di tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, avente diametro interno maggiore o uguale a due volte il diametro esterno delle condotte irrigue e lunghezza maggiore o uguale alla larghezza della strada di servizio maggiorata di due volte (una per lato) la profondità di posa delle condotte medesime; il tubo di protezione deve in ogni caso consentire lo sfilaggio delle condotte irrigue;*
2. *La protezione delle condotte irrigue deve essere eseguita tassativamente in presenza del personale consortile e con le modalità che verranno appositamente impartite in sítō;*
3. *Nel caso di condotte in cemento amianto dovrà prevedersi necessariamente la sostituzione degli elementi interessati dalla protezione meccanica con tubazioni in acciaio con rivestimento bituminoso di tipo pesante, di adeguato spessore, con oneri a totale carico della società richiedente, compreso lo smaltimento dei tubi sostituiti ed i pezzi speciali di collegamento.*

Sovrapposizioni

Non vi può essere compatibilità in situazioni di sovrapposizione tra i manufatti delle opere in progetto e gli impianti consortili.

Qualora non risulti possibile rispettare le prescrizioni sopra indicate occorre richiedere lo spostamento delle condotte interferenti; lo spostamento sarà consentito, qualora non sussistano impedimenti di natura tecnica e/o amministrativa, a condizione che la società proponente si faccia carico dei relativi oneri di spesa, ivi compreso quelli relativi alla istituzione delle nuove servitù di acquedotto — a favore del Demanio dello Stato Ramo Bonifica — ed alla estinzione di quelle non più necessarie.

Anche per le interferenze con la rete di adduzione e distribuzione irrigua il nulla osta di competenza di questo Consorzio è rilasciato sotto l'imprescindibile condizione che vengano rispettate tutte le prescrizioni in precedenza elencate e che, prima dell'inizio dei lavori, venga acquisita l'autorizzazione all'uso dei beni demaniali ai sensi del Regolamento Regionale n°17/2013.

A tale riguardo si fa presente che la società proponente con nota in data 06.06.2025, acquisita al protocollo consortile 13918 del 09.06.2025 ha prodotto istanza per ottenere l'autorizzazione all'uso

dei beni intestati/asserviti al demanio pubblico dello stato nella disponibilità di questo Consorzio e coinvolti dagli impianti in argomento e che il procedimento per il rilascio della richiesta autorizzazione è attualmente in corso.

Fornitura acqua per uso irriguo

Con nota in data 06.05.2025, acquisita al protocollo consortile 10976 del 07.05.2025 la società proponente ha chiesto di conoscere la quantità d'acqua erogabile per l'irrigazione degli impianti olivicoli che andranno impiantati nell'area del parco agro voltaico.

L'area dell'impianto ricade interamente in un comprensorio irriguo, precisamente nel Distretto 10 del Comprensorio del Nord Fortore, e come tale può usufruire dell'irrigazione pubblica gestita da questo Consorzio.

A tale riguardo si fa presente che ordinariamente, ovvero in condizioni normali di accumulo di risorsa negli invasi, la dotazione idrica è stabilita in 2.050 metri cubi per ettaro con possibilità di "coacervo" dei terreni aziendali rientranti in area irrigua. Non è previsto il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta per attivare l'esercizio immigrato ma è invece indispensabile che ne faccia istanza il proprietario dei terreni o, in sua vece, gli altri soggetti titolari di diritti indicati nel regolamento irriguo."

- **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 26/08/2024** ha rilasciato, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l'accertamento di compatibilità paesaggistica alla Renantis Italia S.r.l. condizionato al rispetto delle prescrizioni formulate dalla Commissione Paesaggistica provinciale, nella seduta del 21/08/2024, al punto "Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni" che si riportano:

- "effettuare una rimodulazione dell'impianto eliminando le appendici di terreno meno estese, individuate al foglio 9 p.lle 124, 126, 127 e 139;
- lasciare una distanza minima di almeno 5 m tra un pannello e l'altro quando sono posizionati orizzontalmente;
- posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall'Allegato 2 -Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2. Soluzioni costruttive integrate innovative nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico in cui si specifica:

"L'altezza minima dei moduli dell'impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:

- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli in posizione verticale fissa;

- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).";

- implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale che consisterà in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive ed erbacee, estesa linearmente per una larghezza di almeno 30 metri, parallela alle strade, nella quale si dovrà creare:

- uno strato più alto, formato da alberi (ad es. *Olea europeaea* var. *Sylvestris* e *Ceratonia siliqua*), della larghezza di 10 m;
- uno strato intermedio, formato da arbusti (ad es. *Prunus spinosa*, *Pistacia lentiscus*) della larghezza di 10 m;
- uno strato basso, con cespugli (ad es. *Asparagus albus* e *A. acutifolius*) della larghezza di 10 m;
- garantire la stabilità e la cura delle coltivazioni previste per tutta la durata dell'impianto;
- garantire che tutti i lavori di movimento terra siano sottoposti a sorveglianza archeologica continuativa da parte di archeologi con idonei titoli (come previsto dal D.M. 244/2019).

Si rammenta, rispetto alla valutazione del rischio archeologico, come norma richiede, di sottoporre il

progetto alla procedura di VPIA (art.41 c.4 e allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023)".

In accoglimento dell'istanza di riesame del provvedimento di cui sopra, formulata dalla Proponente in data 09/09/2024, acquisita con il prot. regionale n. 435513/2024, la Provincia di Foggia ha provveduto, con Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 1727 del 15/10/2024 a rettificare alcune prescrizioni riportate al punto *"Valutazione della compatibilità paesaggistica e prescrizioni"*:

"[...] Vista la richiesta di riesame formulata dalla Società Renantis Italia acquisita al protocollo generale della Provincia n. 45629 del 10.09.2024, questo Servizio ritiene di poter accogliere parzialmente le richieste formulate nello specifico:

- *ritiene di poter accogliere la richiesta di eliminazione della suddetta prescrizione:*
- *posizionare i pannelli ad una altezza minima così come previsto dall'Allegato 2 - Requisiti dei sistemi agrivoltaici, lett. A punto 2. Soluzioni costruttive integrate innovative, nonché dalle Regole Operative del DM agrivoltaico in cui si specifica:*

"L'altezza minima dei moduli dell'impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi di seguito riportati:

- *1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame) e impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli in posizione verticale fissa;*
- *2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione)."*

- *ritiene di poter accogliere solo parzialmente la richiesta di riesame della prescrizione "implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale... "riformulando di fatto la stessa come segue:*
- *implementare le opere di mitigazione con una barriera vegetale che consisterà in una fascia di essenze vegetali arboree, arbustive ed erbacee, estesa linearmente per una **larghezza di almeno 15 metri**, parallela alle strade, nella quale si dovrà creare:*
 - *uno strato più alto, formato da alberi (ad es. Olea europaea var. Sylvestris e Ceratonia siliqua,) della larghezza di 5 m;*
 - *uno strato intermedio, formato da arbusti (ad es. Prunus spinosa, Pistacia lentiscus) della larghezza di 5 m;*
 - *uno strato basso, con cespugli (ad es. Asparagus albus e A. acutifolius) della larghezza di 5 m;*
Per tutto quanto sopra non evidenziato si conferma il parere rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 26.08.2024."

- **Provincia di Foggia - Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico**, nota prot. n. 13788/2025 del 13/03/2025, con la quale è stato rilasciato Nulla Osta idraulico.

"[...] Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, dell'art. 22 co. 2 della L.R. n. 32/2022, dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 57 e 93 del R.D. n.523/1904, questa Autorità Idraulica, unicamente sotto l'aspetto idraulico, esprime, per gli interventi proposti, parere favorevole con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'intervento in progetto, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva.

1. *Le opere in progetto non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente, interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica del corso d'acqua.*
2. *Il proponente rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento dell'opera in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua.*

3. *Il proponente rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buona riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse.*
 4. *Devono essere assicurate, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza in modo che non siano creati, neppure temporaneamente, ostacoli al regolare deflusso delle acque.*
 5. *In fase di realizzazione delle opere dovranno essere predisposti i seguenti accorgimenti:*
 - *la conservazione del terreno vegetale al fine della sua ricollocazione in sito;*
 - *apposite cunette in terra perimetrale all'area di lavoro e stazionamento dei mezzi per convogliare le acque di corrievole nei naturali canali di scolo esistenti.*
 6. *In fase di esercizio, la regimentazione delle acque superficiali dovrà essere regolata con:*
 - *manutenzione programmata di pulizia delle cunette e pulizia delle piazzole.*
 7. *Si raccomanda in ogni caso di evitare, in fase di realizzazione delle opere, ogni possibile sversamento sul terreno di sostanze inquinanti di qualsiasi natura e di garantire la protezione della falda acquifera da eventuali contaminazioni.*
 8. *Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali*
 9. *Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.*
 10. *Questo Ente si ritiene sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'aree di intervento.*
 11. *Dev'essere elaborato idoneo piano di azioni volte ad assicurare la funzionalità delle opere nel tempo.*
 12. *Devono essere adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata.*
 13. *Devono essere rispettate le norme del R.D. 25.7.1904 nr. 523, nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque pubbliche.*
 14. *Dev'essere acquisita apposita concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico del Consorzio di Bonifica di Capitanata o del Consorzio di Bonifica del Gargano ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013.*
 15. *Dev'essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.”*
- **Comune di San Paolo Civitate – Provincia di Foggia**, in seno alla Conferenza di Servizi del 24/01/2025, ha reso “parere non favorevole condizionato dal recepimento di recenti evidenze prodotte del Ministero della Cultura, a carattere paesaggistico e archeologico, esprime ad ogni buon conto la propria disponibilità al raggiungimento dei predetti accordi, manifestando la volontà di integrare al novero delle misure di compensazione attese, anche ulteriori attività volte al rifacimento del manto stradale delle strade interessate dall'intervento, nonché alcuni elementi da definire nelle bozze di accordo in revisione”.
- In riscontro al contributo reso dall'Ente Comunale, la Società, con nota acquisita al prot. regionale n. 368540/2025, evidenziava che nell'espletata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, conclusasi positivamente, si erano compiutamente valutate le componenti di carattere ambientale, paesaggistico, culturale e socio-economico in relazione all'impatto derivante dalla realizzazione del progetto: “la società proponente ritiene che sia stata già fornita documentazione sufficiente atta a stimare gli impatti che il progetto ha sui caratteri ambientali, tra cui il paesaggio, il patrimonio culturale, la popolazione, il territorio e il patrimonio agroalimentare. Detta documentazione è stata già valutata positivamente con provvedimento prot. 38860 del 29 febbraio 2024 e si ritiene che tale valutazione non possa essere ora rimessa in discussione”.

Questo Ufficio si era già espresso nel corso della Conferenza di Servizi del 24/01/2025 evidenziando quanto segue:

“Al riguardo, l’ufficio regionale precedente rileva che, sulla scorta dell’art.12 comma 3 bis, applicabile ratione temporis, il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili qualora interferiscano con ambiti tutelati anche in itinere e non siano sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.

Essendo la sottoposizione a VIA nel caso in esame già addivenuta a definizione, ai fini del procedimento in esame, il dato emergente rispetto alle emergenze qui segnalate, va preso in considerazione ma in chiave cautelativa e prescrittiva.”

A valle della Conferenza, lo scrivente Ufficio rendeva noto il ricevimento del contributo del Ministero della Cultura – Soprintendenza BAT e FG, nota prot. n. 38598 del 24/01/2025, innanzi riportato, a cui si rinvia per le specifiche determinazioni.

- **AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota acquisita al prot. 9911 del 28/05/2024 (acquisita con il prot. regionale n. 252963/2024 del 28/05/2024).

“[...] Dall’analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particolare di esproprio (rev 2 - 09.11.2021), si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall’intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

La realizzazione dell’impianto indicato in oggetto interessa alcune particelle intestate al Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica e al Demanio Pubblico della Regione Puglia Ramo Tratturi, di competenza della Regione Puglia”.

- **TERNA S.p.A.**, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20200042970-13/07/2020 - Codice pratica TERNA 201900059, ha rappresentato che:

- *“[...] in data 12.11.2019 la Società FALCK RENEWABLES SVILUPPO (ora RENANTIS ITALIA S.r.l.) ha fatto richiesta di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 39,195 MW integrato da un sistema di accumulo da 10 MW nel Comune di San Paolo di Civitate (FG). La potenza totale in immissione richiesta ai fini della connessione alla RTN è di 49,195 MW.*
- *in data 06.02.2020 con lettera prot. TERNA/P20200008309 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna su una futura Stazione Elettrica (SE) di Smistamento a 150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 150 kV “CP S. Severo – CP Portocannone” previo ripotenziamento della stessa linea nel tratto tra la nuova SE di smistamento e la CP di San Severo e realizzazione di due nuovi collegamenti tra la nuova SE a 150 kV e una futura SE 150/380 kV da inserire in entra- esce sulla linea 380 kV “Foggia – Larino”;*
- *in data 21.02.2020 la Società RENANTIS ITALIA S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;*
- *in data 29.05.2020 con lettera prot. TERNA/A20200032419 la Società FALCK RENEWABLES SVILUPPO S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;*
- *in data 13.07.2020 TERNA con lettera prot. TERNA/P20200042970 Terna ha comunicato il Benestare al progetto, precisando che:*
- *“non possiamo garantirVi circa le possibili interferenze del Vs. impianto di utenza con opere di altre utenze in aree esterne alla stazione non sotto il ns. controllo;*
- *al fine di razionalizzare l’utilizzo delle strutture di rete, sarà necessario condividere lo stallo in stazione con l’impianto codice pratica 201600124 e 07011802 della Società I.V.P.C. Power 6 S.r.l. Unipersonale, codice pratica 201900058 della Vs. Società, e con eventuali altri utenti della RTN, in alternativa sarà necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare;*

- tutte le attività relative agli impianti di utenza all'interno della futura SE da inserire in entra – esce alla linea 150 kV “CP S. Severo – CP Portocannone” dovranno essere condivise con Terna.

Vi segnaliamo inoltre che il Vs. trasformatore AT/MT dovrà essere del tipo YNd11 con neutro accessibile ad isolamento pieno e che relativamente alle apparecchiature di protezione da installare sul Vs. stallo utente nonché ai teles segnali ed alle telemisure occorrenti per la visibilità della Centrale sul sistema di controllo di Terna, a valle dell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sarà Vs. cura prendere accordi con l'Area Dispacciamento Centro- Sud (struttura Analisi ed Esercizio), anche al fine di stipulare il Regolamento di esercizio.

Vi rappresentiamo che tale documentazione di progetto dovrà essere presentata alle competenti Amministrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione completa e definitiva alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Vi informiamo infine, che in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni ed all'acquisizione dei titoli di proprietà delle aree su cui ricadono i nuovi impianti RTN, sarà Vs. cura, prima dell'avvio dei lavori di realizzazione, richiedere alla scrivente la soluzione tecnica minima di dettaglio (STMD), da considerarsi come riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti di rete per la connessione.”

- **Snam Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 150 del 22/05/2024 (acquisita con il prot. regionale n. 244510/2024 del 22/05/2024).

“[...] Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”.

- **Anas S.p.A.**, nota prot. n. 0463241 del 30/05/2024 (acquisita con il prot. regionale n. 259152/2025 del 30/05/2024).

“[...] si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.”

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradale ed Autostradali**, nota prot. n. 94842 del 13/12/2024 (acquisita con il prot. regionale n. 646993/2024 del 31/12/2024) con la quale ha comunicato quanto segue:

“[...] si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 “Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio”.

In riscontro al suddetto parere, la Renantis Italia S.r.l., in data 03/02/2025, acquisita con il prot. regionale n. 427363/2025 del 28/07/2025, ha trasmesso la dichiarazione resa dai progettisti, con la quale hanno dichiarato che: “l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica integrato con un impianto olivicolo denominato “Cerro”, sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG) nonché delle opere e infrastrutture connesse, non interferisce con:

- Tratte delle reti di trasporto ferroviario ne delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;
 - Strade o autostrade delle rete nazionale”.
- **R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana**, nota prot. n. 0002630 del 17/05/2024 (acquisita con il prot. regionale n. 235974/2024 del 17/05/2024)

“Dall'esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con le linee

ferroviarie ricadenti nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [...].

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- con nota protocollo n. 104795/2025 del 27/02/2025 la Sezione Transizione Energetica invitava il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, quale procedura solidale alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di provvedere alle incombenze inerenti la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti
- il Servizio Gestione Opere Pubbliche della Regione Puglia, con nota al prot. n. 112288/2025 del 03/03/2025, richiamata la nota Circolare prot. AOO_064- 20742 del 16/11/2023, invitava ad uniformarsi agli “*Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale*” di guisa predisposti;
- considerato che sono stati acquisiti, agli atti del procedimento, ulteriori elaborati predisposti dalla Società, in merito al piano di esproprio aggiornato ed alla documentazione attestante la disponibilità delle aree, questa Sezione procedente ha provveduto a trasmettere, con prot. n. 143068/2025 del 19/03/2025, la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.” con l'invito, per la Proponente alla sua pubblicazione su due quotidiani, di cui uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale, nonché a comunicare alla Scrivente Sezione il giorno di avvenuta pubblicazione. Con la prefata nota, il Comune di San Paolo di Civitate (FG) è stato invitato a pubblicare l'avviso, sul proprio albo pretorio (comprensivo degli elaborati progettuali allegati), per la durata prevista dal D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. con il consequenziale riscontro dell'avvenuta pubblicazione alla scadenza dei termini;
- la Società, con nota del 25/03/2025, acquisita al prot. regionale n. 154658/2025, ha comunicato che, nella data del 26/03/2025, l'Avviso al pubblico sarebbe stato pubblicato quotidiani “Il Foglio Nazionale” e “La Repubblica ed. Bari”;
- il Comune di San Paolo di Civitate (FG), con comunicazione del 19/05/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 265360/2025, rendeva noto che dalla pubblicazione dell'avviso, affisso all'albo pretorio comunale, dal 19/03/2025 al 18/04/2025, “non sono pervenute osservazioni ne reclami”;

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022, con nota prot. n. 0430446 del 29/07/2025 la Società ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di San Paolo di Civitate n. 28 del 18/07/2025, con oggetto “*APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI CORRESPONDENCE DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE DALLA DITTA RENANTIS ITALIA SRL*

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con nota acquisita al prot. n. 337095/2025 del 20/06/2025, ha depositato:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”, firmato digitalmente e depositato nella Sezione C “Progetto Definitivo” presente sul portale Sistema Puglia, comprensivo degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server.

- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, a mezzo della quale il legale rappresentante della Società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n. 269689/2025 del 21/05/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere **favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 30 (*Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale*), a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (*Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate*) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- in data 19/06/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 337486 del 20/06/2025 trasmetteva il predetto Atto all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, successivamente registrato con il numero 26649 del 23/06/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto e sarà vidimato e trasmesso alla Società per la condivisione con gli Enti interessati.

Ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
3. Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0182662_20250606 fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, per cui la presente determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta informativa antimafia non favorevole.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione agro-energetico integrato fotovoltaico-olivicolo, di potenza pari a 41,0375 MWdc (potenza di picco), ovvero 39,195 MWac, denominato "Cerro", con sistema di accumulo di potenza nominale di 10 MW, per una potenza complessiva di connessione alla RTN pari a 49,195 MWac, da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate (FG);
- Cavidotto interrato MT a 30 kV di collegamento alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV;
- Sottostazione di trasformazione 30/150 kV (S.E.T.);
- Cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento dalla sottostazione alle sbarre della stazione di condivisione con altro produttore;"
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario E.Q. "Supporto tecnico autorizzazione elettrodotti, cabine e coordinamenti interregionali energia"

Ing. Gabriele Diziono

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018. Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta: Neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm. ii, rilasciata, *ex lege*, su istanza di parte.

Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Ing. Francesco Corvace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto;
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: “Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07/12/2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B”;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 “Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”;
- la L.R. n. 11/2001 applicabile ratione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

- la L. n. 91/2022 sulla “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;”
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la L.R. n. 28/2022 e s.m.i “norme in materia di transizione energetica”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso, *ratione temporis*, continua ad applicarsi l’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà;
- la DGR 7 luglio 2025, n. 933 di recepimento dei principi del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; non applicata al procedimento de quo, non avendo il proponente esercitato la facoltà di applicazione della normativa sopraggiunta.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- il **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con nota prot. n. 41372 del 04/03/2024, ha comunicato che il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 21/02/2024, resa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha espresso *“giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato “Cerro”, della potenza complessiva pari a 46,0782 MW, comprensivo di sistema di accumulo e impianto olivicolo, con relative opere di connessione, localizzato nel comune di San Paolo di Civitate (FG), dell’allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nei pareri n. 102 del 7 dicembre 2022 e n. 229 del 16 novembre 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- la **Provincia di Foggia - Servizio Tutela del Territorio, con Determinazione Dirigenziale n. 1427 del 26/08/2024** ha rilasciato, ai sensi dell’art. 91 delle N.T.A. del PPTR, l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla Renantis Italia S.r.l. condizionato al rispetto delle prescrizioni formulate dalla Commissione Paesaggistica provinciale, nella seduta del 21/08/2024, di seguito rettificate con Determinazione del Dirigente del Servizio Tutela del Territorio n. 1727 del 15/10/2024;
- con riferimento alle interferenze emerse nell’espletata procedura ambientale statale (Rif. Commissione Tecnica PNRR – PNIEC, Parere n. 229 del 16/11/2023) con nota del 05/02/2025, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 63832/2025, la Società ha comunicato l’avvenuto aggiornamento ed integrazione, sul portale telematico regionale, della documentazione progettuale inclusiva delle

soluzioni progettuali implementate ai fini della risoluzione delle stesse interferenze;

- La composizione del BESS è modulare e sarà composta da quattro sezioni di base; la sezione di base sarà così composta:
 - 5 MWh usabili per ogni sezione posizionati all'interno di 2 container dedicati;
 - 2.5 MW a 50°C composti da due inverter da esterno 1250 kW con dispositivo di generatore (DDG) integrato, associati ad un trasformatore elevatore da 2.5 MVA.

In totale si prevede pertanto massimo n°7 container batterie, 7 PCS e 4 trasformatori. I quadri di media tensione che raccolgono la potenza dalle varie sezioni dell'impianto BESS raccolgono anche la potenza proveniente dai campi fotovoltaici come riportato nello schema unifilare e saranno posizionati all'interno di un container assieme alle apparecchiature ausiliarie e quadri di controllo.

- la natura agrovoltaica dell'impianto è parte sostanziale ed integrante della proposta progettuale, non è pertanto accessoria al titolo autorizzativo ma lo definisce in modo vincolante;
- la comunicazione di cui al prot. n. 269689/2025 del 21/05/2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poder concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 239/2004.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Renantis Italia S.r.l.** in data 19/06/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Renantis Italia S.r.l.**, con nota prot. n. 337095/2025 del 20/06/2025, l'avvenuto deposito sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione C "Progetti Definitivi", del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrivoltaico) e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N;
- la **Renantis Italia S.r.l.**, dovrà predisporre un progetto dettagliato di gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del DPR 120/2017, e preventivamente concordato con l'ARPA e trasmesso al MASE per la sua approvazione prima dell'inizio dei lavori di cui al **Parere n. 102** del 07/12/2022 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (rif. condizione n. 5);
- la Società dovrà, altresì, prima dell'inizio dei lavori, produrre, al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, apposita istanza per il rilascio della relativa concessione;
- ottenere le concessioni demaniali citate nelle premesse, nonché nella nota di conclusione;
- finalizzare il procedimento di valutazione antincendio ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011, presso il competente Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;
- ottenere allacciamento alla rete del Consorzio di Bonifica competente;

- trasmettere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy –Direzione Generale per i Servizi Territoriali Div. XII –Ispettorato Territoriale (Case del Made in Italy) –Puglia e Basilicata, l’asseverazione di cui all’art. 56 del D.Lgs. n. 259/03, dando evidenza dell’ottemperanza alla scrivente Sezione.

Precisato che l’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritieri.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 269689/2025 del 21/05/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario, confermati dal Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Renantis Italia S.r.l. - C.Fisc. e P.Iva 10500140966, con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 c/o Copernico Milano Martesana**, dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione agro-energetico integrato fotovoltaico-olivicolo, di potenza pari a 41,0375 MWdc (potenza di picco), ovvero 39,195 MWac, denominato “Cerro”, , con sistema di accumulo di potenza nominale di 10 MWac, da realizzarsi nel Comune di San Paolo di Civitate (FG);
 - Cavidotto interrato MT a 30 kV di collegamento alla sottostazione di trasformazione 30/150 kV;
 - Sottostazione di trasformazione 30/150 kV (S.E.T.):
 - Cavidotto interrato AT a 150 kV per il collegamento dalla sottostazione alle sbarre della stazione di condivisione con altro produttore;”
 - opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco e progettualmente previste.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell’ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l’efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell’Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Renantis Italia S.r.l.**, nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte

rinnovabile fotovoltaica (agrivoltaico) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo solare fotovoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, per le sole opere connesse, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e dei commi 1 e 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 269689/2025 del 21/05/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione, a prima richiesta, rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022;
- d. fideiussione, a prima richiesta, rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella

Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;

- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di acquisizione della documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011, ostante o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgomberate da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme

vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;

- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 51 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso
 - alla Segreteria della Giunta;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni, qualora disposte:
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Territoriali e di Vigilanza – Divisione XII – Ispettorato Territoriale (Case del Made in Italy) Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all'attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- alla Regione Puglia-Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche e Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia;
- alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
- alla Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture, - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia
- alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Urbanistica: Servizio Osservatorio abusivismo e usi civici;
- alla Provincia di Foggia:
 - Servizio Tutela del Territorio;
 - Settore Ambiente;
 - Servizio Edilizia Sismica e Approvvigionamento Idrico;
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- al Consorzio di Bonifica della Capitanata;
- ad Arpa Puglia, DAP di Foggia;
- al Comune di San Paolo di Civitate (FG);
- ad ENAC;
- ad Anas S.p.a.
- ad InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- alla **Renantis Italia S.r.l.** in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Gabriele Dizionno

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace